

“A.N.ITA.” – ASSOCIAZIONE NATURISTA ITALIANA

Sezione Toscana

Responsabile regionale:

Nome e cognome

Via...

Città

tel. ...

Stazione dei Carabinieri ...

Via ...

57100 LIVORNO

Pisa, 18 agosto 2002

OGGETTO: Procedimento penale a carico di ...omissis ...e altri naturisti per fatti avvenuti in località ...in data ... (ipotesi di reato: art. 726 c.p.).

Egr. Sig. Maresciallo ...,

in qualità di responsabile Regionale dell'Associazione Naturisti Italiani (A.N.Ita) vorrei fornire alcune informazioni sul caso in oggetto.

Il giorno ..., a seguito di un intervento dei suoi uomini, sono state denunciate per atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) circa 25 persone che prendevano il sole completamente nude sulla spiaggia di Fra queste persone ci sono anche alcuni soci dell'A.N.Ita., come il Sig. ... con la moglie Sig.ra

È nostra convinzione che il reato contestato non appaia configurabile per i motivi seguenti:

- la spiaggia di ... e' frequentata da naturisti da almeno 20 anni. Si tratta di una zona molto circoscritta e di difficile accesso. Vi si accede, infatti, solo scendendo per un sentiero molto ripido e pericoloso. La zona dove si ritrovano i nudisti non è visibile dalla strada;
- la mera esposizione del corpo nudo al sole non può essere considerata attività indecente. Per noi naturisti si tratta solo di un modo per meglio accostarsi alla natura che ci circonda, senza barriere artificiali;
- il naturismo è praticato da molte persone ed è senz'altro accettato come cosa legittima dalla maggioranza della popolazione. Si tratta infatti di una sana attività ricreativa che niente ha da spartire con atteggiamenti provocatori;
- la Corte di Cassazione, in ben due sentenze nel corso del 2000 ha stabilito che il Naturismo non è reato. Mi riferisco in particolare alle sentenze n.1765 e n. 3557 del 2000, in cui si dice che “il naturismo non è reato nei luoghi in cui è consuetudine” e “la nudità ... sfugge a qualsiasi rilevanza penale ... in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista)”;

- in precedenza il Tribunale di Livorno era già stato chiamato a pronunciarsi su fatti analoghi. Mi riferisco in particolare alle denunce avvenute in San Vincenzo nel corso del giugno 1993. In quel caso la fase istruttoria si era conclusa con una richiesta di archiviazione perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato” (proc. n. 8130/93). La richiesta di archiviazione era stata pienamente accolta dal GIP con delibera n. 7179/94 del 13.5.94. Allego copia di entrambi i documenti;
- nel corso del 1995 si sono avute almeno altre due sentenze favorevoli alla pratica del naturismo sulle spiagge italiane. Mi riferisco ai pronunciamenti del Pretore di La Spezia (Dott. G. C. Cipolletta) e del Pretore di Ravenna (Dott.ssa D. Di Fiore). Copia di entrambe le sentenze è allegata; analoga sentenza si è avuta nel 2000 a La Spezia a favore di un socio Anita.
- eventuali segnali di insofferenza e di intolleranza da parte di una sparuta minoranza di cittadini sono da imputarsi ad una sostanziale ignoranza su cosa sia il naturismo e sulle motivazioni che ne formano il fondamento. Anche a scopo divulgativo, l’Anita ha iniziato a pubblicare con cadenza trimestrale la rivista *Italia Naturista* di cui allego una copia.

Da quanto esposto, appare chiaro che la pratica del nudismo in quella zona non può essere considerata attività illecita da perseguire penalmente. È molto triste che accadano ancora fatti del genere a danno di cittadini che non hanno certamente violato alcuna norma. Maggiori informazioni sul Naturismo sono reperibili nel sito internet dell’Anita, all’indirizzo <http://web.tiscali.it/naturismo>.

Resto a sua disposizione per eventuali chiarimenti sul caso.

Cordiali saluti,

Firma

Allegati:

1. copia della richiesta di archiviazione 8130/93 e della delibera del GIP 7179/94 del Tribunale di Livorno;
2. copia della sentenza di La Spezia;
3. copia della sentenza di Ravenna;
4. rivista Italia Naturista.